

ان پرستان م

> Venezia, 10 /09/1020 Prot. Gen. n. 389369 /2020

Oggetto: Designazione dell'Organo Amministrativo di CMV S.p.A.

IL SINDACO

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale 2 luglio 2015, n. 105, con cui sono stati convalidati nella carica il Sindaco e i Consiglieri Comunali;

Premesso che:

- CMV S.p.A., società capogruppo del Gruppo Casa da Gioco, è interamente detenuta dal Comune di Venezia;
- con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 giunge a scadenza l'organo amministrativo CMV S.p.A.;
- pertanto è necessario procedere con urgenza con la nomina dell'organo amministrativo;

Preso atto che:

ai sensi dello Statuto di CMV S.p.A.:

la società può essere amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri;

nel caso sia consentita la composizione collegiale dell' Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 in materia di equilibrio di genere;

gli Amministratori sono tutti nominati dall'assemblea e durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data;

agli Amministratori spetta, oltre al rimborso spese, un compenso annuale che sarà stabilito dall'Assemblea.

IL SINDACO

Preso atto inoltre che:

- l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, prevede che:
- l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;
- l'assemblea delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;
- nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori;
- nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è
 consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della
 società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
 continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società
 controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società
 controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
- coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori;

CITTA' DI

IL SINDACO

Ritenuto opportuno che:

 tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente, stabilire che CMV S.p.A. sia amministrata da un organo amministrativo monocratico;

Considerato che:

- con il decreto legge n. 26 del 20/04/2020, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, sono state differite, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, le date di svolgimento delle elezioni comunali per l'anno 2020, prevedendo che le stesse si tengano nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
- alla luce di tale situazione, è tuttavia necessario nell'immediato garantire la continuità nell'amministrazione e gestione delle società senza paralizzarne l'attività, e nel contempo ad assicurare al nuovo Sindaco i tempi tecnici per poter esercitare nella sua pienezza e discrezionalità il potere di nomina dei componenti dell'organo di amministrazione della società;

Ricordato che:

 ai sensi dello Statuto della società, è consentita la nomina degli Amministratori per un periodo inferiore a tre esercizi, stabilito al momento della loro nomina;

Considerato inoltre che:

- l'esercizio 2020 è connotato dalla straordinarietà dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione alla quale sono stati emanati provvedimenti legislativi ed amministrativi a livello nazionale e regionale – volti a contenere la diffusione del virus – che hanno disposto restrizioni sia in materia di libertà di circolazione e di libertà personale, sia in materia di esercizio di attività, con conseguenti impatti particolarmente negativi in termini finanziari, di bilancio e di gestione del personale;
- stante l'eccezionalità della situazione sopra descritta, l'amministratore unico in carica nella società CMV S.p.A. si è trovato a dover affrontare una gestione particolarmente complessa della società, destinata a durare almeno fino a fine anno e volta a contenere le ricadute negative che hanno investito la società stessa;
- appare quindi opportuno, in tale delicato contesto, garantire continuità nell'amministrazione della società per l'intero esercizio 2020 sino all'approvazione del relativo bilancio, consentendo in tal modo che a predisporre il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2020 sia lo stesso amministratore che ha amministrato la società in detto esercizio caratterizzato da particolare complessità gestionale e criticità operativa;



Ritenuto pertanto, per le suddette motivazioni, di procedere alla designazione dell'attuale Amministratore Unico di CMV S.p.A. fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, individuato nella persona di:

• Dott. Andrea Martin, nato omissis il 26/11/1950. omiss

ferma restando la facoltà, riconosciuta dall'art. 50 commi 8 e 9 TUEL e dalla giurisprudenza della Corte dei Cassazione (Sez. Unite n. 16335/2019) in capo al nuovo Sindaco, di revocare i soggetti nominati;

Ritenuto inoltre, in un'ottica di non aggravamento dei costi, di mantenere il compenso annuo già spettante all'Amministratore Unico in carica, pari a euro 28.000,00, rapportati alla durata effettiva della carica:

Ritenuto in particolare opportuno confermare il dott. Andrea Martin, già Amministratore Unico della capogruppo CMV S.p.A., in quanto ritenuto in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari per lo svolgimento dell'incarico come risultanti dal curriculum vitae, oltre che per le sopra esposte ragioni legate al carattere di straordinaria complessità che ha investito e investirà la società e la sua controllata nell'esercizio 2020;

Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
 approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza, sulla base
 degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca
 dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "Nomina dei rappresentanti del Comune" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;
- il "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016;
- l'art. 4, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 175/2016 in materia di compensi degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico;



IL SINDACO

- il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- la legge n. 120/2011, in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, richiamata dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190." e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 del Comune di Venezia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2020;
- il provvedimento di esecutività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in atti, attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in capo ai soggetti nominati con il presente provvedimento in seno all'organo amministrativo;
- lo Statuto della sopra richiamata Società;

DISPONE

- 1. che la società CMV S.p.A. sia amministrata, per le ragioni meglio espresse in premessa, da un Amministratore Unico;
- 2. di procedere, per le ragioni espresse nelle premesse, alla designazione del seguente soggetto quale Amministratore Unico:
 - Dott. Andrea Martin, nato a omissis il 26/11/1950, omissis ;
 - 3. di fissare la scadenza della carica oggetto del presente provvedimento, in conformità delle disposizioni dello Statuto della società e per le motivazioni espresse nelle premesse, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 di CMV S.p.A., ferma restando la facoltà in capo al nuovo Sindaco, di revocare i soggetti nominati dal precedente Sindaco entro il termine di 45 giorni dal proprio insediamento;



IL SINDACO

- 4. di stabilire che il compenso annuo per la carica di Amministratore Unico sia pari ad € 28.000,00, rapportati alla durata effettiva della carica;
- 5. al momento dell'accettazione dell'incarico il soggetto interessato dovrà sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016, dichiarando di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel Codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;
- 6. di demandare al delegato del Comune di Venezia in seno all'assemblea dei soci della Società di rappresentare la designazione contenuta nel presente provvedimento quale indirizzo di voto per la nomina assembleare.

Il presente provvedimento è trasmesso alla società ed ai soggetti designati per i provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO firmato Luigi Brugnaro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.